

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 259**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BASTIANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001**

—————

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento  
degli insegnanti di religione cattolica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984 dà una nuova configurazione all'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola pubblica italiana: è un insegnamento assicurato dallo Stato italiano per chi intende avvalersene; è inserito nel quadro delle finalità della scuola; è gestito tra Stato e Chiesa italiana nel riconoscimento e nella precisazione delle rispettive competenze mediante un'intesa tra le Parti, cui è data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante l'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Tale decreto determina, per le materie previste dal numero 5), lettera b), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli specifici contenuti che riguardano i programmi di insegnamento della religione cattolica, le modalità di organizzazione dell'insegnamento stesso, i criteri per la scelta dei libri di testo, i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

In questo nuovo quadro concordatario, gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale, richiesta dallo Stato come condizione necessaria per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come pure prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico, legato ancora al vecchio Concordato del 1929, che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di

precariato, nella forma giuridica dell'incarico annuale o della supplenza, al di fuori cioè di quei vantaggi connessi al rapporto stabile di lavoro che si configura nel «ruolo». Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola ed è ben nota allo Stato, il quale in varie circostanze ha formalmente dichiarato l'uguaglianza di diritti e doveri di questi insegnanti rispetto a tutti gli altri docenti della scuola statale, senza tuttavia tradurre tali affermazioni nella realtà con gli opportuni provvedimenti legislativi. Nel firmare l'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), lo Stato italiano, nella premessa del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, ha espressamente richiamato «l'intento... di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».

A più di quindici anni dalla firma del nuovo Concordato, il presente disegno di legge si propone di dare attuazione a quell'impegno dello Stato realizzando le seguenti finalità:

1) adeguare la vigente disciplina di stato giuridico dei docenti di religione - ancorata alla legge 5 giugno 1930, n. 824, recante: «Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica» - alla nuova configurazione che l'insegnamento della religione cattolica ha assunto nella revisione concordataria del 1984, in quanto, cioè, inserito «nel quadro delle finalità della scuola»;

2) applicare agli insegnanti di religione, sia pure con opportuni adattamenti, lo stato giuridico comune a tutti i docenti;

3) togliere dalla condizione di precariato, in cui si trova da oltre sessant'anni, questa categoria, costituita oggi in gran parte da docenti laici con famiglia.

Nel corso della X legislatura l'intenso dibattito svoltosi nelle competenti Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'applicazione della legge di revisione del Concordato, anche sulla scorta della prima giurisprudenza insorta in merito, ebbe come tematiche la non obbligatorietà dell'insegnamento, la tutela dei soggetti che non se ne avvalessero, la collocazione oraria della disciplina. La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, sostanzialmente accantonata per vario tempo, ha ripreso vigore soprattutto nel corso della XIII legislatura, anche a seguito dei provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di religione (pur rivestendo tuttora tale *status*) non sono risultati beneficiari.

Con il presente disegno di legge si vuole eliminare definitivamente un trattamento giuridico discriminatorio nei confronti di questa categoria di docenti della scuola e provvedere ad estendere anche ai docenti di religione la disciplina di stato giuridico del personale docente di ruolo e non di ruolo della scuola statale italiana.

L'articolo 1 istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria superiore; prevede inoltre che agli insegnanti inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.

L'articolo 2 dispone che, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino dei cicli dell'istruzione, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella misura dell'80 per

cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di formazione dell'organico per quanto riguarda la scuola materna ed elementare.

L'articolo 3 detta norme sul reclutamento, prevedendo che ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento di idoneità all'insegnamento religioso rilasciato dall'ordinamento diocesano competente per territorio (comma 3) e che le prove d'esame accertino la preparazione culturale generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Il comma 6 dispone infine che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al possesso del titolo di qualificazione richiesto, nonché del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. Il comma 3 stabilisce che l'insegnante di religione cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità e che non possa fruire della mobilità professionale del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative ad un corso abilitante di centodieci ore con esame finale riservato agli insegnanti di religione cattolica con determinati requisiti, il cui programma sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Una volta superata l'abilitazione, gli insegnanti di religione cattolica sono collocati in apposite graduatorie provinciali, compilate sulla base dei titoli culturali e di servizio, e sono immessi in

ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

L'articolo 6, infine, reca la copertura dell'onere finanziario.

In conclusione il presente disegno di legge rappresenta una concreta base per dare attuazione ad un intento espresso già quindici anni fa nei confronti dei docenti di una disciplina avente pari dignità delle altre, poiché il suo insegnamento è assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle finalità della scuola, come recita il comma 2 dell'articolo 9 del citato Accordo del 1984.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Stato giuridico)*

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

## Art. 2.

*(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)*

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di cia-

scuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

### Art. 3.

#### *(Reclutamento)*

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà con-

correre soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

#### Art. 4.

##### *(Mobilità)*

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano

decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

#### Art. 5.

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato della durata di centodieci ore, con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici e degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Il punteggio della graduatoria finale comprende, per ciascun candidato, il riconoscimento del



servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1 sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 hanno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione di cui al numero 5), lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Disposizione finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.





